Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16º anno n. L 74 22 marzo 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	Regolamento (CEE) n. 769/73 della Commissione, del 21 marzo 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
	Regolamento (CEE) n. 770/73 della Commissione, del 21 marzo 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto
	Regolamento (CEE) n. 771/73 della Commissione, del 21 marzo 1973, che modifica il correttivo applicabile alle restituzione per i cereali
	Regolamento (CEE) n. 772/73 della Commissione, del 21 marzo 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 7
	Regolamento (CEE) n. 773/73 della Commissione, del 21 marzo 1973, che fissa i prelievi all'importazione per il melasso
	Regolamento (CEE) n. 774/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati
	Regolamento (CEE) n. 775/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 che stabilisce modalità particolari d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
	Regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo 14
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio 73/43/CEE:
	Decisione del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativa al finanziamento comunitario di talune spese concernenti l'aiuto alimentare in favore della Repubblica del Bangladesh
	Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)
L	Procedure aperte

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 769/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73 (4) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972. pag. 14. (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 1.

al regolamento della Commissione del 21 marzo 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
0.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	47.04
0.04 P	lato	47,86
0.01 B	Frumento duro	43,06 (1)(4)
0.02	Segala	39,51 (5)
0.03	Orzo	31,24
0.04	Avena	19,33
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	40,27 (2)(3)
0.07 A	Grano saraceno	0
0.07 B	Miglio	33,61
0.07 C	Sorgo	33,07
0.07 D	Altri cereali	0 (4)
1.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	86,39
1.01 B	Farine di segala	65,69
1.02 A I a Semole e semolini di frumento (grano duro)		75,60
1.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	91,82

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

^(*) Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 770/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 (4) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (8) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. (9) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5. (4) GU n. I. 174 del 1°. 8. 1972, pag. 3.

al regolamento della Commissione del 21 marzo 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1º term. 4	2º term. 5	3º term. 6
0.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,83	1,83	1,62
0.01 B	Frumento duro	0	0	0	3,92
0.02	Segala	0	5,31	5,31	8,62
0.03	Orzo	0	4,14	4,14	10,78
0.04	Avena	0	0	0	14,51
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	3,48	3,48	3,48
0.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1º term. 4	2º term. 5	3º term.	4º term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,326	0,326	0,288	0,288
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,243	0,243	0,215	0,215
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0,737	0,737	1,919	1,919
(1.07 A II (b)	Mc!to non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,551	0,551	1,434	1,434
1.07 B	Malto torrefatto	0	0,642	0,642	1,671	1,671

REGOLAMENTO (CEE) N. 771/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1973

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile restituzione per i cereali è stato fissato regolamento (CEE) n. 723/73 (4) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/ 67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. .

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 16. 3. 1973, pag. 5.

al regolamento della Commissione del 21 marzo 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1º term. 4	2º term. 5	3° term.	4º term. 7	5° term. 8	6º term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumen-							
	to segalato		_		_		_	
10.01 B	Frumento duro	_			_		-	
10.02	Segala	_		_	-		_	
10.03	Orzo	_			-	_		
10.04	Avena	_	_		_		_	
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destina- to alla semina	_						
10.07 C	Sorgo		_					

REGOLAMENTO (CEE) N. 772/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 254/73 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 254/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,85
	II. zucchero greggio	5,79 (1)
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,85
	II. zucchero greggio	5,79 (1)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1. (3) GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 773/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1973

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEF,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg'

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (8) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1. (8) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 61.

REGOLAMENTO (CEE) N. 774/73 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1973

che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1973.

Per la Commissione F.O. GUNDELACH Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10. (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(u.c./100 kg lordi)

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
1.	Limoni:	
1.1	— Spagna	19,50
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	11,70
1.3	Paesi dell'Africa australe	_
1.4	- Altri paesi dell'Africa e rivieraschi del Mediterraneo	18,01
1.5	— USA	19,08
1.6	— Altri paesi	
2.	Arance dolci:	
2.1	- Paesi rivieraschi del Mediterraneo:	
2.1.1	 Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 	11,08
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltese sanguigne	11,61
2.1.3	— Altre varietà	8,01
2.2	— Paesi dell'Africa australe	_
2.3	— USA	
2.4	— Brasile	
2.5	— Altri paesi	
3.	Pompelmi e pomeli :	
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	_
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	15,32
3.3	— Paesi dell'Africa australe	_
3.4	— USA	22,42
3.5	— Altri paesi d'America	11,89
3.6	— Altri paesi	13,07
4.	Clementine	19,56
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	25,58
6.	Monreales e mandarini Satsumas	
7.	Tangerini	33,18

REGOLAMENTO (CEE) N. 775/73 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 che stabilisce modalità particolari d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2680/72, i succhi d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a), del regolamento (CEE) n. 816/70 sono soggetti, a decorrere dal 1º marzo 1973, al disposto dell'articolo 8 di detto regolamento;

considerando che, ai sensi di tale articolo, le importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che il rilascio dei titoli presuppone la costruzione di una cauzione;

considerando che i tassi delle cauzioni figurano nel regolamento (CEE) n. 2637/70 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 (⁴); che occorre completare detto regolamento indicando i tassi delle cauzioni relative ai titoli che verranno rilasciati per i succhi e mosti d'uva a decorrere dal 1º marzo 1973;

considerando che, per maggiore chiarezza, occorre pubblicare integralmente la tabella dei tassi delle cauzioni applicabili ai diversi prodotti del settore in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituita dalla tabella seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso (espresso in volume o peso netto
1	2	3
08.04	Uve fresche o secche:	
A	fresche:	
II	altre (diverse dalle uve da tavola)	1,50 u.c./100 kg
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
Α	con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
I	di uve :	
a)	di valore superiore a 22 u.c. per 100 kg peso netto:	
2	altri (senza zuccheri addizionati o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %)	2,00 u.c./100 kg

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 23. 12. 1970, pag. 15. (4) GU n. L 128 del 20. 1. 1973, pag. 16.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso (espresso in volume o peso netto
1	2	3
20.07 A I b)	di valore uguale o inferiore a 22 u.c. per 100 kg peso netto:	
2	altri (senza zuccheri addizionati o aventi tenore, in peso, di zuc- cheri addizionati uguale o in- feriore al 30 %)	2,00 u.c./100 kg
В	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
I	di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	
a)	di valore superiore a 18 u.c. per 100 kg peso netto:	`
1 bb)	di uve: altri (senza zuccheri addizio- nati o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %)	2,00 u.c./100 kg
b)	di valore uguale o inferiore a 18 u.c. per 100 kg peso netto:	
1 bb)	di uve: altri (senza zuccheri addizio- nati o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %)	2,00 u.c./100 kg
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, an- che mutizzati con metodi diversi dal- l'aggiunta di alcole	2,00 u.c./hl
Nota compl. 4 a) del Cap. 22	Vini alcoolizzati	2,50 u.c./hl
Nota compl. 4 b) del Cap. 22	Vini liquorosi	7,50 u.c./hl
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
Α	Vini spumanti	6,00 u.c./hl
В	Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore a 1 atmosfera ed inferiore a 3 atmosfere misurata a	
С	20 °C	6,00 u.c./hl
I	altri : con gradazione alcolica effettiva di 13º o meno	2,00 u.c./hl
II	con gradazione alcolica effettiva su- periore a 13° e non superiore a 15°	2,50 u.c./hl
III	con gradazione alcolica effettiva su- periore a 15° e non superiore a 18°	3,00 u.c./hl
IV	con gradazione alcolica effettiva su- periore a 18° e non superiore a 22°	3,50 u.c./hl
V	con gradazione alcolica effettiva su-	

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso (espresso in volume o peso netto
1	2	3
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:	
Α	Vinello	1,00 u.c./hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :	
Α	Aceto di vino	2,00 u.c./hl
23.05	Fecce di vino ; tartaro greggio :	
A	Fecce di vino	1,00 u.c./hl
В	Tartaro greggio	0,10 u.c./100 kg
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi al- trove:	
A	Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
I	Vinaccia	1,00 u.c./100 kg

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso ha effetto a decorrere dal 1º marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 776/73 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1973

relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 18,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente sia registrato; che per conseguenza è opportuno che gli Stati membri instaurino un regime di registrazione di tali contratti;

considerando che, per facilitare la registrazione dei contratti conclusi in anticipo, occorre prevedere che siano stipulati per iscritto e comunicati all'organismo designato da ogni Stato membro;

considerando che, se si escludono i contratti conclusi in anticipo, per gli altri, in mancanza di altri documenti giustificativi, è sufficiente basare la loro registrazione su una copia della fattura quietanziata per le consegne realizzate;

considerando che le consegne realizzate in forza di contratti conclusi in anticipo possono non corrispondere alle disposizioni concordate, specialmente per quanto riguarda la quantità; che di conseguenza è necessario registrare anche tali consegne al fine di ottenere informazioni esatte sullo smercio di luppolo;

considerando che è opportuno applicare il regime della registrazione per la prima volta a tutti i contratti relativi al raccolto 1973, ivi compresi i contratti conclusi in anticipo nel passato;

considerando che per facilitare l'elaborazione della relazione annuale sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari, in particolare quelli ottenuti in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione del 28 giugno 1972 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo (²);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori instaurano un regime di registrazione dei contratti di consegna del luppolo conclusi tra un produttore o un'associazione riconosciuta di produttori e un acquirente. La registrazione si applica unicamente ai contratti riguardanti il luppolo raccolto nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 2

I contratti conclusi in anticipo sono stipulati per iscritto. Un esemplare di ciascun contratto concluso in anticipo viene trasmesso dal produttore o dall'associazione riconosciuta di produttori agli organismi designati da ciascuno Stato membro per la registrazione entro un mese dalla sua conclusione.

Articolo 3

L'organismo di cui all'articolo 2 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate distinguendo i contratti conclusi in anticipo dagli altri contratti. La registrazione è fatta sulla base di una copia della fattura quietanziata, trasmessa dal venditore all'organismo predetto. Il venditore può trasmettere questa copia ad ogni consegna oppure in una sola volta, ma comunque prima del 15 marzo.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, prima del 31 marzo, e per la prima volta prima del 31 marzo 1974 per ogni regione di produzione riconosciuta e per varietà, i dati seguenti:

- a) per il raccolto dell'anno civile in corso e per tutti i raccolti seguenti :
 - le quantità di luppolo che sono oggetto di contratti conclusi in anticipo,
 - -- i prezzi medi per 50 chilogrammi;

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30, 6, 1972, pag. 11

- b) per tutte le consegne effettuate, relative al raccolto dell'anno oivile precedente, facendo la distinzione tra i contratti conclusi in anticipo e gli altri contratti:
 - le quantità di luppolo consegnate,
 - i prezzi medi per 50 chilogrammi.

Articolo 5

La registrazione si applica per la prima volta a tutti i contratti relativi al raccolto 1973.

Articolo 6

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno, per regione di produzione riconosciuta e per varietà:

- a) il totale delle superfici in ettari piantate a luppolo per le quali è stata effettuata la dichiarazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1350/ 72;
- b) i quantitativi raccolti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

relativa al finanziamento comunitario di talune spese concernenti l'aiuto alimentare in favore della Repubblica del Bangladesh

(73/43/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e che fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica del Bangladesh ha fatto sapere alla Comunità che, in seguito a circostanze particolarmente sfavorevoli, le condizioni del proprio approvvigionamento di cereali e la propria situazione economica e finanziaria sono seriamente compromesse; che, di conseguenza, si rivela neces-

sario che la Comunità assuma le spese di inoltro fino ai porti di sbarco dei quantitativi di prodotti assegnati a questo paese nell'ambito del programma 1972/1973,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro dell'azione d'aiuto alimentare della Comunità per 175 000 tonnellate di cereali concessi alla Repubblica del Bangladesh, nell'ambito del programma 1972/1973, il finanziamento comunitario comprende anche le spese di inoltro dei prodotti fino ai porti di sbarco del paese beneficiario.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1973.

Per il Consiglio Il Presidente A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 180 dell'8, 8, 1972, pag. 1.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA

A. Procedure aperte

- 1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)) (1):
- 2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)) :
- 3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
- 4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
- 5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
- 6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
- 7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
- 8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
- 9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
- 10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il ra ggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
- 11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
- 12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
- 13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
- 14. Altre indicazioni.
- 15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁴⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8 1971, pag 31

Procedura aperta

- Rijkswaterstaat, Directie Wegen, Koningskade 4, L'Aia.
- 2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
- 3. a) Comuni di Hardinxveld-Giessendam, Schelluinen e Gorinchem:
 - b) Capitolato di appalto n. W 1648: esecuzione di lavori in terra, costruzione di opere d'arte, nonché posa e rifacimento di manti stradali fra il km 23,550 ed il km 27,220 della strada nazionale 15 e fra il km 13,360 ed il km 16,505 della strada nazionale 27 e posa e rifacimento di strade intersecanti e di raccordi, con lavori annessi.

Le prestazioni comprendono fra l'altro:

- sterro, trasporto e sistemazione di circa 880 000 m³ di terra e sabbia;
- realizzazione di 372 000 m circa di pali per sabbia, sabbia di drenaggio compresa;
- fornitura e sistemazione di circa :
 - 1 500 000 m³ sabbia
 - 260 000 m² stabilizzazione in cemento sabbioso,
 - 191 000 t di calcestruzzo asfaltico,
 - 4 100 m³ di calcestruzzo per cemento armato.

c)

d)

- 4. 200 settimane.
- a) Il capitolato di appalto è ottenibile sotto il n. W 1648 a decorrere da venerdì, 23 marzo 1973, presso la Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, l'Aia, tel. 070-814511.
 - A decorrere da tale data esso può essere preso in visione presso i seguenti organi:
 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, L'Aia;
 - Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, L'Aia;
 - Rijkswaterstaat, Directie Wegen, Koningskade 4, L'Aia.

Informazioni vengono fornite martedì, 3 aprile 1973 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 dal Rijkswaterstaat, Directie Wegen, afdeling Gorinchem, Arkelse Onderweg 125a Gorinchem, dove, a decorrere dalla stessa data, può essere presa visione del fascicolo informativo.

Copia di quest'ultimo è ottenibile gratuitamente su richiesta;

b)

- c) Prezzo del capitolato di appalto: Fl. 36 (IVA inclusa, porto escluso). Pagamento da effettuarsi alla ricezione della fattura alla Staatsuigeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia.
- 6. a) Mercoledì, 25 aprile 1973 entro le ore 11;
 - b) Rijkswaterstaat, Directie Wegen, Koningskade, 4, L'Aia;
 - c) Lingua olandese.
- 7. a) L'apertura delle offerte è pubblica;
 - b) Mercoledì, 25 aprile 1973 alle ore 11; Rijkswaterstaat, Directie Wegen, Koningskade 4, L'Aia.

8.

 Rate da corrispondere ogni 4 settimane fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.

10.

- 11. L'offerente deve, entro una settimana dal momento in cui ha ricevuto la richiesta in tal senso, dimostrare eventualmente la sua capacità finanziaria ed economica presentando i seguenti documenti:
 - un certificato comprovante l'iscrizione della sua impresa al registro professionale;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
 - una dichiarazione concernente la cifra di affari globale e la cifra di affari per lavori eseguiti dalla sua impresa negli ultimi tre esercizi;
 - un elenco dei lavori eseguiti dalla sua impresa nel corso degli ultimi 5 anni, con indicazione dell' ammontare dei lavori nonché del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.
- 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
- 13. L'offerente deve poter dimostrare che dispone di esperienza nell'esecuzione di lavori di questo genere.

14.

15. 7 marzo 1973.

Procedura aperta

- 1. Stadt Goslar, 3380 Goslar, Rathaus.
- Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, Parte A (VOB/A).
- 3. a) 3380 Goslar, 1, Goldene Aue.
 - b) Costruzione di un centro scolastico. 1º lotto ginnasio con palestra

Le prestazioni comprendono tra l'altro:

- lavori in terra;
- condotte sotteranee dell'edificio;
- lavori di muratura ;
- lavori in calcestruzzo e cemento armato (calcestruzzo gettato in opera ed elementi prefabbricati in calcestruzzo);
- lavori di impermeabilizzazione ;
- lavori di pavimentazione;
- lavori di intonacatura ;
- c) La città di Goslar si riserva di suddividere l'intera mole dei lavori in due lotti distinti.
 - Lotto n. 1: prestazioni da eseguirsi in loco.
 - Lotto n. 2: prestazioni relative a parti da costruirsi prevalentemente in fabbrica.

d)

- 4. 7 mesi a partire dal maggio 1973.
- a) Città di Goslar, Stadtbauamt, 3380 Goslar, Markt
 6, stanza 10, tel. 05321/21011 e presso lo studio dell'architetto Arno J. L. Bayer, 3 Hannover, Loewenstraße 3, tel. 0511/851055;
 - b) 6 aprile 1973.

Le richieste vanno inviate per iscritto allo Stadtbauamt, 3380 Goslar, 1, entro il 2 aprile 1973. Tutti i richiedenti riceveranno una risposta scritta entro il 9 aprile 1973. Verrà presa in considerazione soltanto la data del timbro postale;

- c) 20 DM (per 2 copie), presso lo Stadtbauamt 3380, Goslar 1, Markt 6, stanza 10, numero del conto bancario 4523, presso la Stadtsparkasse Goslar.
- 6. a) 13 aprile 1973, ore 10.00;
 - b) Stadt Goslar, 3380 Goslar 1, Rathaus, Senatorenzimmer;
 - c) Lingua tedesca.
- 7. a) Titolari d'imprese o loro mandatari.
 - b) 13 aprile 1973, ore 10.00, 3380 Goslar 1, Rathaus, Senatorenzimmer.
- Per l'appalto dei lavori il committente si riserva di esigere garanzie bancarie pari a 500 000 DM. Vengono accettate esclusivamente garanzie di un istituto di credito autorizzato nella Repubblica federale tedesca.
- 9. cfr. le Condizioni generali per lavori soprassuolo della Città di Goslar, edizione agosto 1965.
- Forme giuridiche rette dal Diritto Commerciale e/o Societaio tedesco. Foro competente: Città di Goslar, Repubblica federale tedesca.
- 11. Attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente ed entità delle forze di lavoro specializzate in grado di eseguire i lavori entro il termine menzionato (7 mesi). Si deve dimostrare di aver eseguito prestazioni edili comparabili alle prestazioni previste dal bando.
- 12. 3 mesi, a norma delle Condizioni generali per lavori soprassuolo della città di Goslar.
- 13. Soddisfazione delle condizioni suindicate.
- 14. Stadt Goslar 3380 Goslar 1, Stadtbauamt, Markt 6.
- 15. 15 marzo 1973.

Procedura aperta

- 1. Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, Wolvenhoek 4, 's-Hertogenbosch.
- 2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
- 3. a) Comune di Woensdrecht e di Reimerswaal.
 - b) Capitolato di appalto n. NB 1408: esecuzione di lavori in terra e posa dei rivestimenti sulla strada nazionale 58, tratto Korteven-Völckerdorp, con lavori annessi.

Le prestazioni comprendono fra l'altro:

- scavo e sistemazione di circa 290 000 m³ di terra e sabbia;
- realizzazione di 83 000 m circa di opere di drenaggio verticale di sabbia;
- fornitura e sistemazione di circa 780 000 m³ di sabbia;
- 106 000 t di calcestruzzo asfaltico;
- 34 000 t circa di asfalto sabbioso.

c)

d)

- 4. Talune parti dell'opera dovranno essere ultimate entro i termini indicati nel capitolato di appalto; l'intera opera dovrà essere consegnata al più tardi entro 110 settimane dall'inizio dei lavori.
- a) Il capitolato di appalto è ottenibile sotto il n. NB 1408 a decorrere da martedì, 27 marzo 1973, presso la Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia, telefono 070 - 814511.
 - A decorrere da tale data esso può essere preso in visione presso i seguenti organi :
 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, L'Aia;
 - Hoofddirectie van de Waterstaat, Koningskade 4, L'Aia;
 - Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Wolvenhoek 4, 's-Hertogenbosch;
 - Rijkswaterstaat, arrondissement Breda, Baronielaan 171, Breda.

Informazioni vengono fornite mercoledì, 11 aprile 1973 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 dalla Rijkswaterstaat, arrondissement Breda, Baronielaan 171, Breda, dove, a decorrere dalla stessa data, può essere presa visione del fascicolo informativo. Copia di quest'ultimo è ottenibile gratuitamente su richiesta;

- b)
- c) Prezzo del capitolato di appalto: Fl. 22,80 (IVA inclusa, porto escluso). Pagamento da effettuarsi alla ricezione della fattura alla Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 1, L'Aia.
- 6) a) Mercoledì, 2 maggio 1973 entro le ore 11;
 - b) Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Wolven hoek 4, 's-Hertogenbosch;
 - c) Lingua olandese.
- 7. a) L'apertura delle offerte è pubblica;
 - b) Mercoledì, 2 maggio 1973 alle ore 11.

 Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Wolvenhoek 4, 's-Hertogenbosch.

8.

9. Rate da corrispondere ogni quattro settimane fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute, previo versamento di una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.

10.

- 11. L'offerente deve, entro una settimana dal momento in cui viene fatta richiesta in tal senso, dimostrare eventualmente la sua capacità finanziaria ed economica nonché la sua capacità tecnica presentando i seguenti documenti:
 - un certificato comprovante l'iscrizione della sua impresa al registro professionale;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
 - una dichiarazione concernente la cifra di affari globale e la cifra di affari per lavori eseguiti dalla sua impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
 - un elenco dei lavori eseguiti dalla sua impresa nel corso degli ultimi cinque anni con indicazione dell'ammontare dei lavori nonchè del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.
- 12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
- L'offerente deve poter dimostrare che dispone di esperienza nell'esecuzione di lavori di questo genere.

14.

15. 9 marzo 1973.